



Esente da imposta di registro e da imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 commi 3 e 5 D.Lgs 03.07.2017 n. 117 - Codice del Terzo settore

N. **6.435** DI REP.

N. **5.032** RACC. af

VERBALE DI ASSEMBLEA DI ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2021 (duemilaventuno)

il giorno 28 (ventotto) del mese di dicembre.

In Verona, nel mio studio in Via Pancaldo n. 68.

Innanzi a me dottor ANDREA FANTIN - (codice fiscale FNT NDR 73L02 L781M) - Notaio iscritto al Collegio Notarile di Verona, residente in Verona

si è costituita la signora:

- **PAOLA FORASACCO**, nata a Venezia (VE), il 10 aprile 1956 - Codice Fiscale FRS PLA 56D50 L736J, domiciliata per la carica presso la sede della sotto indicata Associazione, la quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo e Legale Rappresentante dell'Associazione "**Arte dell'Io e Umanità**", con sede in Verona, in Via Rotaldo n. 11, codice fiscale n. 93261310234 e P.IVA 04402180238, associazione non riconosciuta costituita in Italia con scrittura privata perfezionata in data 15.09.2015, registrata presso l'Agenzia delle Entrate di Verona 2 in data 17.10.2015 al n. 3214 serie 3.

Detta comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo,

MI RICHIEDE

di presenziare all'assemblea straordinaria della predetta Associazione che mi dichiara convocata in questo giorno, luogo e ora, in seconda convocazione, al fine redigerne il relativo verbale in forma pubblica.

Aderendo alla richiesta fattami, io Notaio faccio constare quanto segue.

Assume la presidenza dell'assemblea ai sensi dell'art. 7 del vigente statuto associativo la predetta sig.ra **PAOLA FORASACCO**, nella citata qualità di Presidente del Consiglio Direttivo, la quale,

DICHIARA e CONSTATATA CHE:

- l'assemblea è stata regolarmente convocata, a norma di statuto, mediante comunicazione inviata via mail in data 10.12.2021 e regolarmente ricevuta da tutti i soci come risulta dalle ricevute di ricezione che vengono conservate agli atti sociali;

- sono presenti n. 6 (sei) associati in proprio e n. 4 (quattro) associati per delega, deleghe dal Presidente ritenute regolari conservate agli atti sociali il tutto come risulta dal foglio presenze che si allega al presente verbale sotto la lettera "A", omessane la lettura per dispensa a me notaio fattane dalla costituita;

- tutti gli associati presenti sono legittimati a comparire

VERONA
Via L. Pancaldo n. 68
Tel.045/8104540-8104544
Fax.045/8104548

Registrato all' Ufficio
Territoriale di **VERONA**
in data **30/12/2021**
N. **49666** Serie 1T
Esente

Iscritta nel **Registro**
Unico nazionale del
Terzo Settore (Runts)
Sez. **Associazioni di**
Promozione Sociale
il **25/02/2022** rep. n.966
Decreto N. 39

in assemblea, tutti in regola con il pagamento della quota sociale e regolarmente iscritti al libro degli associati,
- pertanto tutti gli associati presenti hanno diritto di voto;

- che è presente l'organo amministrativo in persona di essa comparente, Presidente del Consiglio Direttivo, Manola Sgarbi, nata a Mantova (MN) l'11 gennaio 1967, residente a Porto Mantovano (MN) Via Ugo Foscolo n. 4 - C.F. SGR MNL 67 A51 E897Q in qualità di Vicepresidente, Mario Piz, nato a Rovereto (TN) il 4 ottobre 1956, residente a Nogaredo (TN), Via della Vittoria n. 2 - C.F. PZI MRA 56R04 H612B in qualità di Consigliere; Elena Sembenini, nata a Verona (VR) il 23 febbraio 1975, residente a Verona (VR), Via Marin Faliero n. 12 - C.F. SMB LNE 75B63 L781A in qualità di Consigliere; Elisa Tirelli, nata a Zevio (VR) il 12 agosto 1980, residente a San Giovanni Lupatoto (VR) Via Salvo D'Acquisto n. 15 - C.F. TRL LSE 80M52 M172D in qualità di Consigliere;

- che non è presente un organo di controllo;

- che nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti di cui all'ordine del giorno;

- l'ART. 8 del vigente Statuto stabilisce che in seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti

VERIFICATA,

pertanto, dal Presidente la regolare costituzione dell'assemblea, nonché accertata l'identità e la legittimazione dei presenti,

DICHIARA

- l'assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1) Adozione nuovo Statuto associativo per adeguarlo al "Codice del Terzo settore" di cui al decreto leg.vo n.117/2017 s.m.i anche ai fini dell'iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore- sez APS;

2) Acquisizione della personalità giuridica ai sensi dell'art. 22 del medesimo decreto.

Passando alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno, il Presidente relaziona gli associati sulla necessità di adeguare lo Statuto sociale al fine di poter ottenere l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore appena istituito. Precisa che la nuova normativa introduce diverse categorie di enti no profit e che tra tutte quelle possibili, l'Associazione per le finalità e l'attività che svolge si inquadra nella categoria delle c.d. Associazioni di promozione sociale (APS) disciplinate dagli artt. 35 e 36 del d.lgs. 117 del 2017. Aggiunge che in ogni caso le modifiche in approvazione sono obbligatorie al fine non solo di ottenere la qualifica di APS ma che il mancato adeguamento dello Statuto determinerebbe l'impossibilità per l'Ente

di rientrare nella predetta categoria di enti del Terzo Settore, con perdita di tutti i conseguenti vantaggi fiscali che ne derivano. Illustra pertanto articolo per articolo agli associati il nuovo testo di statuto.

Tali modifiche consentiranno inoltre all'associazione di ottenere l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con il D.Lgs 117/2017, e ottenere conseguentemente la personalità giuridica, con limitazione di responsabilità da parte degli associati.

Il Presidente passando alla trattazione del secondo punto posto all'ordine del giorno propone inoltre di richiedere, ai sensi dell'art. 22 del Codice del Terzo Settore - D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e ss.mm.ii., il riconoscimento della personalità giuridica dell'Associazione mediante l'iscrizione nel R.U.N.T.S.. In particolare relativamente alla suddetta richiesta, il Presidente fa presente che per ottenere il riconoscimento, l'art. 22 comma 4 del D.Lgs 117/2017, richiede quale patrimonio minimo per l'Ente la dimostrazione di una somma liquida pari ad almeno Euro 15.000,00. o l'esistenza di un patrimonio corrispondente alla predetta cifra.

Quanto all'adeguata consistenza patrimoniale, il Presidente attesta, in primo luogo, che la stessa è esistente, come risulta dalla relazione di stima in data 10 marzo 2021 redatta dal dott. Federico Loda, nato a Verona, il 26 giugno 1965, dottore commercialista, iscritto all'albo dei revisori legali al n. 528, sezione A e iscritto al Registro dei Revisori dei Conti al n. 32598, ed asseverata con giuramento dinanzi a me notaio in data odierna, rep. n. 6.429 che si allega al presente atto sotto la lettera "B", omessane la lettura per dispensa a me notaio fattane dalla costituita; al riguardo la Presidente dichiara che, in ogni caso non sono intervenute modifiche rilevanti tra la data di redazione della perizia e la data odierna. In secondo luogo il Presidente a maggior prova della consistenza patrimoniale, da me previamente avvertito sulle conseguenze penali previste dall'art. 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, dichiara che, come risulta dalla dichiarazione rilasciata in data 28 dicembre 2021 di "Banca Etica" alla data odierna sul Conto corrente/Iban n. IT90C0501811700000012210985 intestato all'Associazione presso la dipendenza di Verona Filiale di Piazza San Zeno n. 1, che si allega al presente sotto la lettera "C" esiste un saldo effettivo di Euro 44.414,17 (quarantaquattromilaquattrocentoquattordici virgola diciassette), somma liquida e disponibile, destinata a patrimonio minimo dell'Ente superiore al limite minimo richiesto dall'Art. 22 Decreto Legislativo 117/2017.

Il presidente, preso e dato atto della conformità del vigente statuto alle prescrizioni contenute nel citato D.Lgs 117/2017 e dell'adeguatezza patrimoniale dell'Ente, propone

dunque di optare per l'iscrizione dell'Ente nel Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore e per il conseguimento della personalità giuridica.

Invita quindi l'assemblea a deliberare sui punti all'ordine del giorno.

L'assemblea chiamata al voto, dopo breve discussione, con voto espresso mediante alzata di mano, verificato con prova e controprova, come conformemente accertato dal Presidente, all'unanimità dei presenti

DELIBERA:

I° di adottare il nuovo testo dello statuto sociale, che si allega al presente sotto la lettera "D", previa lettura data-ne al comparente;

II° di voler conseguentemente richiedere l'iscrizione al Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore, nell'apposita sezione relativa agli "APS";

III° di voler ottenere a seguito della predetta iscrizione la personalità giuridica ai sensi dell'art. 22 del CTS;

IV° di dare mandato al Presidente, a lui conferendo i più ampi poteri, per svolgere e sottoscrivere tutte le pratiche necessarie all'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ed esperire tutte le formalità previste per la richiesta della personalità giuridica, ai sensi dell'art. 22 comma 4 del D.Lgs 117/2017, all'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e/o agli Enti preposti, con conseguente iscrizione nel Registro delle Persone Giuridiche;

V° di delegare il Presidente a compiere le formalità tutte per l'esecuzione della presente delibera, ed intervenire negli eventuali atti notarili necessari per apportare le eventuali modifiche, aggiunte o soppressioni, che fossero richieste dal RUNTS ai fini dell'ottenimento dell'iscrizione presso il medesimo Registro, dandone fin d'ora per rato e valido l'operato.

Null'altro essendovi a deliberare e nessuno chiedendo la parola l'assemblea viene sciolta alle ore 18 (diciotto) e minuti 15 (quindici).

Al presente vengono allegati:

sub A) Foglio presenze

sub B) Relazione di Stima

sub C) Dichiarazione Banca

sub D) Statuto

La comparente ha dispensato me notaio dalla lettura degli allegati A), B) e C), mentre l'allegato D) è stato da me letto alla parte e dalla stessa approvato.

Io notaio richiesto ho ricevuto il presente atto dattiloscritto da persona di mia fiducia e da me completato a penna su fogli tre per facciate intere otto e le righe della presente.

Ne ho dato lettura al comparente che lo approva e con me No-

taio lo sottoscrive alle ore 18 (diciotto) e minuti 20 (venti) ai sensi di legge.

F.TO PAOLA FORASACCO

F.TO ANDREA FANTIN notaio

my

Associazione ARTE DELL'IO E UMANITÀ
STATUTO SOCIALE

ART.1

(Denominazione e sede)

È costituita, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato:

"ARTE DELL'IO E UMANITÀ - Aps", associazione riconosciuta, a-partitica e aconfessionale.

L'acronimo APS, o la locuzione "associazione di promozione sociale", potranno essere inseriti nella denominazione, in via automatica, e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza delle APS e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore - sez. Aps.

L'associazione ha sede legale nel Comune di Verona. Con delibera del Consiglio Direttivo può istituire sedi operative e uffici anche altrove, purchè in Italia. Il trasferimento della sede legale nell'ambito del Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere effettuato dal consiglio direttivo.

ART.2

(Statuto)

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3

(Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

ART. 4

(Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5

(Finalità e Attività)

L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale finalizzati al raggiungimento dei seguenti scopi sociali di cui all'art. 5 Decreto Legislativo n. 117/2017 di cui alle lettere di seguito elencate:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1,

commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

L'Associazione pertanto opera per il riconoscimento, la promozione e la valorizzazione dell'individualità umana come portatrice di un progetto di vita unico e irripetibile.

L'Associazione riconosce nell'antroposofia di Rudolf Steiner il motivo ispiratore del proprio agire in campo terapeutico, pedagogico, artistico, sociale e culturale e di tutti coloro che promuovono la dignità umana realizzando le seguenti attività:

agire in ambito sociale e socio-assistenziale ricreativo culturale e didattico in luoghi quali carcere, ospedali, case di riposo e centri di assistenza sociale e centri di accoglienza per contribuire nel presente allo sviluppo dell'individuo nel rispetto della dignità umana;

organizzare, promuovere e gestire attività formative, di **introduzione e conoscenza** nell'ambito delle tematiche aventi a fondamento l'Antroposofia nei diversi campi della vita culturale e sociale;

attivare e gestire un ente formativo in biografia sulla base dell'Antroposofia, con corsi formativi anche di natura professionale, atti a rilasciare attestazioni di competenza riconosciuti ai sensi di legge;

realizzare attività di sensibilizzazione ambientale e di informazione sulle tematiche di vita mediante gruppi di studio e di lavoro, seminari, conferenze pubbliche e convegni, in presenza e o-line; realizzare praticamente attività di miglioramento dell'ambiente;

promuovere attività di ricerca scientifico-spirituale: **studio, osservazione, sperimentazione e pubblicazione**;

realizzare progetti che mettano al centro l'infanzia, i giovani, i genitori, e gli educatori per promuovere la conoscenza dello sviluppo dell'essere umano e l'autoeducazione neces-

saria agli adulti per accompagnare con coscienza gli esseri umani in divenire.

Promuovere attività e iniziative artistiche, musicali, teatrali e culturali per adulti e bambini, allo scopo di risvegliare ed esprimere la coscienza individuale e sociale nell'essere umano.

Produrre e/o diffondere pubblicazioni e materiali, anche di natura editoriale o multimediale, atti alla divulgazione delle tematiche istituzionali e delle attività associative.

È esclusa qualsiasi finalità politica, sindacale, professionale o di categoria, ovvero di tutela degli interessi economici degli associati.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale, la cui individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.

Per il raggiungimento del proprio scopo l'Associazione potrà collaborare o aderire a qualsiasi ente pubblico o privato, nonché collaborare con organismi, movimenti o associazioni, anche offrendo servizi di consulenza nell'ambito delle attività di interesse generale.

L'Associazione potrà inoltre ricevere contributi e sovvenzioni di qualunque natura da persone private, enti locali o nazionali, UE.

L'Associazione può avvalersi delle collaborazioni, degli scambi di enti che perseguono scopi coerenti con la finalità dell'APS.

L'Associazione potrà tra l'altro possedere, e/o gestire e/o prendere o dare in locazione sia beni mobili che immobili, nonché porre in essere contratti e/o accordi con altre Associazioni e/o terzi in genere.

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 6

(Ammissione)

Sono associati dell'associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale o associazioni di promozione sociale.

Possono aderire all'associazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dall'art. 35

D.Lgs 117/17. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'associazione è deliberata dal consiglio direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 7

(Diritti e doveri degli associati)

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art.19;
- votare in Assemblea se iscritti purché iscritti da almeno 30 giorni nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa;
- ciascun associato ha diritto ad un solo voto;

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.

ART. 8

(Volontariato e attività di volontariato)

L'associato/a volontario/a svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato/a volontario/a è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo

e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART. 9

(Perdita della qualifica di associato)

La qualità di associato si perde per morte, recesso, esclusione o mancato pagamento della quota associativa entro tre mesi dalla data di fine esercizio.

L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'Associazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

ART.10

(Gli organi sociali)

Sono organi dell'associazione:

- Assemblea degli associati
- Consiglio Direttivo
- Presidente
- Organo di controllo, se obbligatorio per legge
- Organo di revisione

ART.11

(L'assemblea)

L'assemblea è composta dagli associati dell'associazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista. È l'organo sovrano. Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo raccomandata A/R, raccomandata a mano, email, pec, o altro mezzo di comunicazione che garantisca prova dell'avvenuta ricezione, spedita, al recapito risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi tranne quelli che riguardano le persone, qualora l'assemblea lo deliberi.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio-video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.

In tal caso, è necessario che:

- a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura dell'associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sarà presente il presidente.

ART.12

(Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea:

determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;

- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello

statuto;

- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART.13

(Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART.14

(Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'Associazione con la presenza in prima convocazione di almeno i 3/4 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione con la presenza della metà più 1 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati.

ART.15

(Consiglio direttivo)

Il consiglio direttivo conduce l'Associazione ed attua le linee generali programmatiche dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

L'organo di amministrazione è composto da 3 a 7 membri eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate.

Dura in carica per tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti.

Il consiglio direttivo può delegare alcune funzioni specifiche, mediante deliberazione scritta, a un amministratore delegato, a un comitato esecutivo. E' possibile che la nomina di un direttore anche esterno al consiglio stesso, purché associato con diritto di voto.

Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio Diret-

tivo si tengano per audioconferenza o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

Verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo audio/video in cui si trova il Presidente della riunione.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475 ter del codice civile.

Il consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'associazione,
- attua le deliberazioni dell'assemblea,
- predispone il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale e li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runts;
- disciplina l'ammissione degli associati e delibera sull'ammontare della quota associativa annuale;
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
- delibera su tutti gli atti di natura contrattuale, mobiliare, immobiliare, finanziaria, compresa l'apertura di conti correnti con Enti finanziatori e/o istituti di credito nell'ambito delle attività sociali;
- delibera su tutti gli altri aspetti attinenti alla gestione sociale non riservati all'assemblea dalle norme di legge o dal presente Statuto.

ART.16

(Il/la Presidente)

Il/la presidente è eletto/a dal consiglio direttivo a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il/la presidente dura in carica quanto il consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Il/la presidente convoca e presiede l'Assemblea e il consiglio direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al consiglio direttivo in merito all'attività compiuta.

Il/la Vicepresidente sostituisce il/la Presidente in ogni

sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato/a nell'esercizio delle sue funzioni. Il/la vicepresidente è eletto/a dal consiglio direttivo al suo interno e il mandato dura quanto quello degli altri consiglieri.

ART.17

(Organo di controllo)

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017 s.m.i e nei casi previsti in materia di associazioni riconosciute.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31 e dalle norme in materia di associazioni riconosciute la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART.18

(Organo di Revisione legale dei conti)

E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D.Lgs 117/2017 e dalle norme in materia di associazioni riconosciute ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Art.19

(Libri sociali)

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura del consiglio direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio direttivo;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura del consiglio direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota

associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 5 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

ART. 20

(Risorse economiche e patrimonio)

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, realizzabili fino all'operatività del Registro Unico del Terzo Settore.
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017 s.m.i.

L'associazione riconosciuta è dotata di un patrimonio minimo costituito da una somma liquida e disponibile non inferiore a 15.000,00 euro. Se il patrimonio è costituito da beni diversi dal denaro, il loro valore deve risultare da una relazione giurata, di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro" (co. 4, art. 22 Cts).

ART. 21

(I beni)

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 22

(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 dei D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 23

(Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell'associazione o rendiconto economico/finanziario è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. È redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 s.m.i. e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

Il bilancio o rendiconto economico finanziario è predisposto dal consiglio direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 24

(Bilancio sociale e informativa sociale)

Sono redatti nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i.

ART. 25

(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D.Lgs. 117/2017 sono deliberate dal consiglio direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

ART. 26

(Personale retribuito)

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D.Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e/o da apposito regolamento adottato dall'associazione, se ritenuto necessario.

ART. 27

(Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art.18 del D.Lgs. 117/2017 s.m.i.

ART. 28

(Assicurazione dell'associazione)

L'associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

ART. 29

(Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altra associazione del terzo settore con scopi simili aventi a fondamento l'Antroposofia nei diversi campi della vi-

ta culturale e sociale, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs. 117/2017 s.m.i.

ART. 30

(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Letto, confermato e sottoscritto.

F.TO PAOLA FORASACCO

F.TO ANDREA FANTIN notaio